



Popolo della Madre Terra

Dikiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Approvata dal **Consiglio di Rappresentanza Maggiore del Popolo della Madre Terra** e firmata nella così detta **Roma** li **11/11/2014** [AD] da Mahat dei Cerasuolo in veste di **Presidente del Popolo della Madre Terra**, il quale si impegna, con tutto il PMT, a garantire e promuovere il rispetto dei Diritti Universali dell'Uomo come inteso e sottoscritto nella seguente **Dikiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, redatta e tradotta secondo coscienza dalla **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948), aggiornata e riveduta secondo i sacri principi universali che reggono e guidano il Popolo della Madre Terra - PMT nel presente per un futuro di Libertà, Onore, Pace, Armonia e Giustizia

Premesso che

il 10 dicembre del 1948 [AD] l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è visionabile qui <http://www.unric.org/it/diritti-umani/21>

è stato da Noi considerato che, la venuta alla luce di un nuovo modello di Società eticamente fondato e a misura d'Uomo quale Testimone ed Erede della divinità di Madre Terra, necessita inevitabilmente di un nuovo modo di pensare e di conseguenza di un nuovo modo di agire; si è reso dunque necessario stilare un **nuovo documento** che esprimesse al meglio, e in sintonia con i principi delle Nazioni Unite, le finalità pratiche dei Sacri Canoni Universali ai quali Tutti, consapevoli o non, siamo soggetti

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i Membri dell'Umanità e dei loro Diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della Libertà, della Giustizia e della Pace nel Mondo;

considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei Diritti dell'Uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la Coscienza dell'Umanità e considerato che l'avvento di un Mondo in cui le Donne

e gli Uomini godono della Libertà di Pensiero, di Parola e di Credo e della Libertà dal timore e dal bisogno è stato, ed è tutt'oggi ancor di più, proclamato come la più alta aspirazione dell'Umanità;

considerato indispensabile ke i Diritti dell'Umanità siano protetti da Norme Giuridike efficacemente attuate da Corti Popolari preposte allo scopo, volendosi evitare ke l'Uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza di salvezza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione, con tutte le nefaste conseguenze del caso;

considerato indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amikevoli tra le Nazioni tutte;

considerato ke i Rappresentanti dei Popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nei loro Statuti la loro fede nei Diritti fondamentali dell'Uomo, nella sua Dignità e nel suo Valore, individuale e collettivo, espresso anke nell'eguaglianza dei Diritti senza distinzione di genere, ed hanno così deciso di promuovere il Progresso Sociale per un sempre migliore tenore di vita in un clima generale di Pace e Libertà;

considerato ke gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

considerato ke una concezione comune di questi Diritti e di queste Libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

Il Consiglio di Rappresentanza Maggiore del Popolo della Madre Terra

proclama

*la seguente **Dikiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** come ideale da raggiungersi, da tutti i Popoli e da tutte le Nazioni, al fine ke ogni Individuo e ogni Organo di ogni Società, avendo costantemente presente questa Dikiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento, l'esempio e l'educazione, il rispetto di questi Diritti e di queste Libertà, nonké di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo esercizio, riconoscimento e rispetto, tanto fra Popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori ancora sottoposti alla loro giurisdizione*

Articolo 1

1. Tutti gli Individui nascono liberi ed eguali in Dignità e Diritti
2. Tutti gli Individui sono dotati di Ragione e di Coscienza e possono agire liberamente in spirito di Fratellanza

Articolo 2

1. Ad ogni Individuo spettano tutti i Diritti e tutte le Libertà enunciati nella presente Dikiarazione, senza distinzione alcuna di razza, di colore, di genere, di lingua, di religione o credo, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione presente o passata
2. Nessuna distinzione avrà effetto sulla base di uno statuto politico o giuridico, nazionale o internazionale, del territorio su cui un Individuo vive, opera e risiede, sia ke tale territorio sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità

Articolo 3

Ogni Individuo ha diritto alla Vita, alla Libertà e alla salvaguardia della propria sicurezza

Articolo 4

1. Nessun Individuo può essere tenuto in stato di skiavitù o di servitù
2. La skiavitù e la tratta degli skiavi sono proibite sotto qualsiasi forma

Articolo 5

Nessun Individuo può essere sottoposto a trattamenti e/o punizioni crudeli e/o degradanti

Articolo 6

Ogni Individuo ha Diritto, in ogni luogo della Madre Terra, al riconoscimento della propria Reale Identità

Articolo 7

1. Tutti gli Individui sono eguali dinanzi alla Legge e hanno Diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela, sia da parte della Collettività, tramite Organismi competenti, sia da sé medesimi
2. Tutti gli Individui hanno Diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione e/o vessazione ke violi la presente Dikiarazione, come contro qualsiasi incitamento alla discriminazione e/o vessazione

Articolo 8

Ogni Individuo ha diritto all'effettiva possibilità di ricorrere ai competenti Tribunali nazionali e internazionali contro atti ke violino i Diritti Fondamentali a lui riconosciuti dalla presente Dikiarazione

Articolo 9

Nessun Individuo può essere arbitrariamente fermato, detenuto o esiliato

Articolo 10

Ogni Individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale, al fine della tutela dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonké alla fondatezza di ogni accusa penale ke gli venga rivolta

Articolo 11

1. Ogni Individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legittimamente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa
2. Nessun Individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale
3. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso

Articolo 12

1. Nessun Individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita intima, nella sua famiglia, nella sua casa e nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione
2. Ogni Individuo ha diritto ad essere tutelato contro tali interferenze o lesioni

Articolo 13

1. Ogni Individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i limiti territoriali di legittima giurisdizione
2. Ogni Individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi della presente Dichiarazione

Articolo 15

1. Ogni Individuo ha diritto ad una libera appartenenza
2. Nessun Individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua libera appartenenza, né del diritto di mutare o ricusare una cittadinanza involontariamente o volontariamente acquisita

Articolo 16

1. Uomini e donne hanno il diritto e la libertà di instaurare relazioni e legami affettivi e sessuali, senza limiti temporali prefissati, sia allo scopo di semplice incontro o convivenza, sia allo scopo di procreare responsabilmente nuova Umanità, senza alcuna limitazione di razza, appartenenza, cittadinanza, culto o religione
2. Uomini e donne hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento
3. Il contratto di matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi e sciolto anche solo con decisione unilaterale
4. Lo scioglimento del contratto di matrimonio non deve pregiudicare la responsabilità di entrambi i genitori nella cura e il mantenimento dei figli in età minore, ove questo non sia ancora tutelato da organismi statali preposti e che comunque necessiterà del consenso di tutte le parti in causa

Articolo 17

1. Ogni Individuo ha il diritto ad una abitazione ad uso proprio o, per necessità o per scelta, in comune con altri
2. Nessun Individuo, in nessun caso, potrà essere arbitrariamente privato o espropriato della sua abitazione

Articolo 18

Ogni Individuo ha il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza, tale diritto include la libertà di religione o culto, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che nella sfera intima, la propria religione o il proprio credo, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti

Articolo 19

Ogni Individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere

Articolo 20

1. Ogni Individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione, qualunque ne siano il fine e gli attributi

Articolo 21

1. Ogni Individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti
2. Ogni Individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera attribuzione di responsabilità

Articolo 22

Ogni Individuo in quanto membro di una società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua individualità

Articolo 23

1. Ogni Individuo ha diritto alla libera scelta dell'impiego sociale, in sintonia con le sue naturali attitudini, a giuste e soddisfacenti condizioni e ad essere sostenuto e aiutato in caso di individuali difficoltà di occupazione
2. Ogni Individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale occupazione
3. Ogni Individuo che collabora attivamente al benessere e al progresso sociale, secondo le sue attitudini e qualità, ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale, che assicuri a lui stesso e alla sua prole un'esistenza degna
4. Ogni Individuo ha il diritto di fondare delle Associazioni e/o di aderirvi per la difesa degli interessi

propri e della collettività di appartenenza

Articolo 24

Ogni Individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di impiego sociale e ferie periodiche retribuite

Articolo 25

1. Ogni Individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantirne la salute e il benessere, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di difficoltà di occupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza
3. Tutti i bambini di qualunque Paese, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale

Articolo 26

1. Ogni Individuo ha diritto all'istruzione ogni volta che ne senta il desiderio o il bisogno
2. L'istruzione deve essere gratuita ed è compito di ogni Stato garantirla a disposizione di Tutti, senza limiti di età, genere, capacità intrinseche, e quant'altro di discriminante
3. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo delle doti essenziali intrinseche individuali e alla loro piena espressione personale nonché al rafforzamento del rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali
5. L'istruzione, sia essa resa fruibile da un'Istituzione scolastica o tutoriale, deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace nel Mondo ricorrendo ad una pacifica mediazione
6. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli, ai quali spetta il diritto di usufruirne quando ne sentiranno il desiderio; ogni forzatura in tal senso è contraria al libero arbitrio individuale e alla presente Dichiarazione

Articolo 27

1. Ogni Individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici
2. Ogni Individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore

Articolo 28

Ogni Individuo ha diritto ad una struttura sociale e/o internazionale nella quale i Diritti e la Libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati

Articolo 29

1. Ogni Individuo ha dei doveri verso la Collettività, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua essenziale e originale personalità
2. Nell'esercizio dei suoi Diritti e della sua Libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla Legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei Diritti e della

Libertà degli altri Individui e per soddisfare le giuste esigenze di pace ed armonia e del benessere generale di una società evoluta

3. Questi Diritti e questa Libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi di questa Dikiarazione

Articolo 30

Nulla nella presente Dikiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona fisica o giuridica, di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei Diritti e della Libertà in essa enunciati

Nella così detta Roma li 11/11/2014 [AD]
aggiornata il 03/03/217 [AD]

.....
Mahat dei Cerasuolo

Presidente del Popolo della Madre Terra